

Provincia di Vercelli

Giudizio positivo di compatibilità ambientale, art.12 L.R. 40/98 e s.m.i., progetto di impianto per la produzione di bioetanolo in comune di Crescentino, ex area Teksid, presentato dalla Ditta IBP S.p.A. con sede in Tortona, Strada Ribocca 11. Determinazione Dirigenziale n. 746 del 21.03.2011.

(omissis)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- In data 20.04.2010 la Società I.B.P. S.p.A. (Italian Bio Product S.p.A.) con sede in Tortona (AL) Strada Ribocca n. 11, ha presentato istanza di avvio della fase di valutazione al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi della Legge Regionale 14 Dicembre 1998 n.40 e s.m.i. art.12, relativamente al Progetto di “*Impianto per la produzione di bioetanolo*”, localizzato in Comune di Crescentino (VC) ex area Teksid.

- Contestualmente, il proponente ha provveduto al deposito, presso l’Ufficio di Deposito Progetti della Provincia di Vercelli - Settore Pianificazione Territoriale, della seguente documentazione:

o Sintesi non tecnica 19.04.2010;

o Studio di Impatto Ambientale, 19.04.2010, costituito da: Relazione, Tav. 1.1/I Corografia generale, Tav. 2.2.2/II Stralcio PTO, Tav. 2.4/I Mosaicatura PRGC, Tav. 2.4.1/I Stralci ufficiali da PRG: Comune di Crescentino, Tav. 2.4.1/Ia Planimetria del Piano Esecutivo Convenzionato, Tav. 2.4.1/II Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, Tav. 2.4.1/III Zonizzazione acustica, Tav. 2.4.2/I Stralci ufficiali da PRG: Comune di Verolengo, Tav. 2.4.3/I Stralci ufficiali da PRG: Comune di Saluggia, Tav. 2.6/I Carta dei vincoli, Tav. 3.1.2/I Alternative localizzative, Tav. 3.2/II Planimetria di progetto, Tav. 3.2/IV Sezioni di progetto, Tav. 4.1.1/I Inquadramento su foto aerea, Tav. 4.1.1/II Carta delle criticità, Tav. 4.2.3/I Uso del suolo, Tav. 4.2.3/II Capacità dell’uso del suolo, Tav. 4.2.7/I Carta della rete ecologica, Tav. 4.2.8/I Carta del paesaggio, Allegato 1 Analisi costi-benefici, Allegato 2 Studio di impatto atmosferico, Allegato 3 Valutazione previsionale di impatto acustico, Allegato 4 Valutazioni trasportistiche, Allegato 5 Analisi preliminare di rischio, Allegato 6 Relazione geologica e idrogeologica, Allegato 7 SS 31 bis – Ponte sulla Dora, Allegato 8 Stralcio del Piano degli esiti della caratterizzazione del sito per il Settore B1 oggetto di intervento con: Tav. 07 Planimetria generale delle indagini realizzate Rev.Gennaio 2010, Tav. 08 Planimetria risultati indagini Marzo 2010, Allegato 9 Piano di monitoraggio ambientale, Allegato 10 Documentazione tecnica relativa al *Lievito Saccharomyces*.

o Progetto Definitivo Impianto di produzione Bioetanolo, datato 15.04.2010, 19.04.2010 e 20.04.2010, costituito da: Relazione illustrativa, Album Tavole grafiche Progetto Definitivo, Tav. V01 Corografia generale, Tav. V02 Corografia generale ed estratto PRG Planimetria, Tav. V03 Corografia strade esterne e fognature Planimetria, Tav. V04 Corografia rete gas ed elettrodotti Planimetria, Tav. V05 Corografia corsi d’acqua e acquedotti Planimetria, Tav. V06 Corografia limiti e vincoli ed ortofoto Planimetria, Tav. V07 Planimetria generale: stato di fatto dopo demolizioni e bonifica Planimetria, Tav. V08 Inquadramento urbanistico:standard Planimetria, Tav. V09 Planimetria generale impianto Planimetria, Tav. V10 Planimetria delle coperture Planimetria, Tav. V11 Progetto: sezioni AA, BB, HH, Tav. V12 Progetto: sezioni CC, DD, EE, FF, GG, Tav. V13 Defluenze acque bianche e nere Planimetria, Tav. V14 Planimetria generale impianto di cantiere Planimetria, Tav. V15 Illuminazione generale impianto Planimetria e sezioni tipo, Tav. V16 Sistemi costruttivi e di finitura Pianta, sezioni ed elevazioni, Tav. V17 Lotto B Pianta piano terra, Tav. V18 Lotto B Sezioni ed elevazioni, Tav. V19 Lotto D Pianta piano terra, Tav. V20 Lotto D sezioni ed elevazioni, Tav. V21 Lotto F-E: Pianta, sezioni ed elevazioni, Tav. V22 Lotto H: sala

controllo e sala quadri elettrici. Lotto K: magazzino – officina e locale compressori Pianta piano terra – sezioni ed alzati, Tav. V23 Lotto A piante, sezioni, elevazioni, Relazione tecnica finale per Valutazione Impatto Ambientale, All. VV.F.1 Relazione Preliminare di prevenzione incendi con Tav. VV.F.1 Planimetria generale di prevenzione incendi.

o Progetto per procedura di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n.387/2003, costituito da: Visura storica senza valore di certificazione, Relazione, Tav. Carta catastale, Tav. Schema unifilare generale distribuzione elettrica, Tav. caldaia biomassa lay-out, Tav. caldaia biomassa sezioni longitudinali, Tav. caldaia biomassa sezioni trasversali, Tav. caldaia biomassa tracciato tub. principali con sezioni.

- L'opera rientra nell'Allegato B2, Categoria progettuale n. 14, L.R. n. 40/98 (*"Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 ton al giorno su base trimestrale"*), ma sottoposto alla fase di Valutazione e Giudizio di Compatibilità Ambientale di cui all'art. 12 della L.R.n.40/98 su richiesta della Società Proponente.

- La Società I.B.P. S.p.A. ha contestualmente (20.04.2010) presentato istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i., (prot. di ricevimento n 0031803 del 21.04.2010) per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di generazione di energia elettrica la lignina costituente un sottoprodotto della produzione di bioetanolo a partire da biomassa vegetale prevalentemente canna palustre e paglia, della potenza termica in ingresso di 48 MW, nel Comune di Crescentino (VC) F.18 parte del mapp. 305 sub 1 e del mapp. 262.

- Il Proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati con pubblicazione sul quotidiano "La Stampa" del 20.04.2010.

- La Provincia di Vercelli, Autorità Competente per la VIA, ai sensi dell'art. 13 comma 1 della L.R. n. 40/98, ha dato avviso dell'avvio del procedimento e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati del Progetto mediante pubblicazione sul B.U.R. della Regione Piemonte n. 20 del 20.05.2010, all'Albo Provinciale e sul sito Internet della Provincia.

- La Ditta Proponente in data 20.04.2010 ha provveduto al pagamento delle spese di istruttoria e sopralluogo per la VIA, in applicazione della Deliberazione di Giunta Provinciale n. 1346 del 31.03.2005.

- In data 23.06.2010 e 28.06.2010 è stata indetta e si è tenuta la prima riunione di Conferenza dei Servizi, a cui sono stati invitati: la Società I.B.P. S.p.A. Proponente il Progetto, ARPA Dip. Vercelli e ARPA Sett. Prevenzione Rischio Geologico Asti, Agenzia Provinciale per l'Energia A.P.E.V.V., Azienda Sanitaria Locale Settimo T.se, Comune di Crescentino, Comuni di Saluggia, Lamporo, Livorno F.ris e Fontanetto Po, (VC), Comuni di Verolengo, Brusasco e Verrua Savoia (TO), Comune di Moncestino (AL), Provincia di Torino, Provincia di Alessandria, Regione Piemonte Settore Decentrato OO.PP. Vercelli, Regione Piemonte Ufficio Decentrato Urbanistica Vercelli, Regione Piemonte Settore Beni Ambientali, Regione Piemonte Direzione Difesa del Suolo, Regione Piemonte Settore Aree Protette, Parco Fluviale del Po tratto torinese, Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale VV.FF., Autorità d'Ambito ATO2, Associazione di Irrigazione Ovest Sesia, Consorzio Irriguo di Crescentino, RFI Rete Ferroviaria Italiana, ENEL Distribuzione, Terna S.p.A., Ministero per lo Sviluppo Economico Ispettorato Piemonte e Valle d'Aosta.

- Nell'ambito della prima riunione di Conferenza dei Servizi, tenutasi in prima sessione il 23.06.2010 e in seconda sessione 28.06.2010, la Società proponente ha richiesto la sospensione dei termini al fine di poter integrare la documentazione già fornita in data 20.04.2010.

- In data 13.09.2010 Società I.B.P. S.p.A. ha trasmesso documentazione integrativa costituita da: Chiarimenti ed integrazioni volontarie - Documento di Sintesi, Int.1 Cantiere con Tav. Int.1 Cantiere, Int.2 Materie prime: Arundo donax e paglia con: Tav.1 Inquadramento Corografico, Tav.Int.2 Aree idonee alla coltivazione dell'arundo donax scala 1:200.000, Tav.2 Terreni incolti e seminativi su terreni marginali, Tav.2a Terreni incolti e seminativi su terreni marginali (Stralcio Nord), Tav.2b Terreni incolti e seminativi su terreni marginali (Stralcio Sud), Tav.1/4 Int.2 Aree

idonee alla coltivazione dell'arundo donax scala 1:100.000, Tav.2/4 Int.2 Aree idonee alla coltivazione dell'arundo donax scala 1:100.000, Tav.3/4 Int.2 Aree idonee alla coltivazione dell'arundo donax scala 1:100.000, Tav.4/4 Int.2 Aree idonee alla coltivazione dell'arundo donax scala 1:100.000, Int.3 Denaturanti, Int.4 Schede di sicurezza delle sostanze da laboratorio, Int.5 Planimetria delle aree pavimentate e impermeabilizzate Tav.V10 R01 Planimetria delle coperture, Int.6 Planimetria di ubicazione dei piezometri Tav.Int.1 Localizzazione dei piezometri per il monitoraggio dell'area sottoposta a procedura semplificata di bonifica, Int.7 Documentazione pozzi esistenti ex Teksid, Int.8 Ciclo delle acque, Int.9 Planimetria degli scarichi idrici Tav.V25 Defluenze acque bianche e nere planimetria, Int.10 Trattamento acque, Int.11 Specifica ossidatore termico, Int.12 Modello di dispersione degli inquinanti, Tav.Int.3 Valutazione di impatto atmosferico tavola CO, Tav.Int.3 Valutazione di impatto atmosferico tavola PM10, Tav.Int.3 Valutazione di impatto atmosferico tavola NO₂, Tav.Int.3 Valutazione di impatto atmosferico tavola SO₂, Int.13 Emissioni in atmosfera, Int.14 Rumore, Int.15 Rischio industriale, Int.16 Lignina, Int.17 Approfondimento Quadro Programmatico, Int.18 Caldaia, Int.19 Emissioni odorigene, Tav.Int.19 Valutazione di impatto odorigeno Tavola stoccaggio arundo donax, Tav.Int.19 Valutazione di impatto odorigeno Tavola trattamento aerobico delle acque, Int.20 Potenziale alterazione del microclima, Int.21 Connessione elettrica.

- In data 25.10.2010 si è tenuta la seconda riunione di Conferenza dei Servizi, nell'ambito della quale sono state richieste integrazioni alla Ditta Proponente, tenendo conto di tutti i rilievi effettuati in sede di Conferenza stessa e di quanto contenuto nei pareri e note acquisiti, fissando la data della successiva riunione di Conferenza dei Servizi al 26.11.2010.

- La Società proponente in data 26.11.2010 ha trasmesso documentazione integrativa, costituita da: Int.0 Interpretazione per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di generazione di energia elettrica da lignina con potenza termica in ingresso di 48 MW, Int.1 Approvvigionamento della biomassa, Int.2 Cantiere, Int.3 Rifiuti, Int.4 Acque, Tav.V25 Defluenze acque bianche e nere, Int.5 Emissioni atmosferiche, Int.6 Bonifiche, Int.7 Nota ARPA, Tav. Int.19 Valutazione di impatto odorigeno Tavola trattamento aerobico delle acque, Tav. Int.19 Valutazione di Impatto odorigeno Tavola stoccaggio Arundo Donax, Tav. Int.7 Valutazione di Impatto atmosferico Figura 1 Mappa del 99,8° percentile delle concentrazioni medie orarie di NO₂, Tav. Int.7 Valutazione di Impatto atmosferico Figura 2 Mappa dei massimi orari di NO₂, Tav. Int.7 Valutazione di Impatto atmosferico Figura 3 Mappa del 99,7° percentile delle concentrazioni medie orarie di SO₂, Tav. Int.7 Valutazione di Impatto atmosferico Figura 4 Mappa dei massimi orari di SO₂, Tav. Int.7 Valutazione di Impatto atmosferico Figura 5 Mappa del 99,2° percentile delle concentrazioni medie giornaliere di SO₂, Tav. Int.7 Valutazione di Impatto atmosferico Figura 6 Mappa dei massimi giornalieri di SO₂, Tav. Int.7 Valutazione di Impatto atmosferico Figura 7 Mappa del 90,4° percentile delle concentrazioni medie giornaliere di PM10, Tav. Int.7 Valutazione di Impatto atmosferico Figura 8 Mappa dei massimi giornalieri di PM10, Int.8 ENEL, Int.9 Comune di Crescentino, Int.10 Ferrovie, con tavola ristrutturazione del raccordo ferroviario allacciamento alla linea Chivasso-Casale al Km 14+416,20- Planimetria generale armamento, tavola profili piano altimetrici binari e documento di analisi preliminare del rischio connesso al transito e alla manovra delle ferro cisterne presso la stazione RFI di Crescentino, Int.11 Relazione geotecnica, Int.12 Valutazione di Incidenza Ecologica per il Piano insediamenti produttivi convenzionato area ex Teksid, Nota 1 Risposta Legambiente.

- In data 26.11.2010 si è tenuta la terza riunione di Conferenza, che ha deciso di aggiornare i lavori in ulteriore riunione fissata per il giorno 14.12.2010, al fine di poter acquisire da parte della Ditta gli ultimi approfondimenti geotecnici e consentire una definizione di un quadro prescrittivo adeguato.

- In data 14.12.2010 si è tenuta la riunione conclusiva di Conferenza dei Servizi, nell'ambito della quale la Società proponente ha depositato documento di chiarimenti sugli aspetti geotecnici. La Conferenza dei Servizi nella riunione conclusiva del 14.12.2010 ha ritenuto nel suo complesso

esaustiva la documentazione presentata dalla Società IBP S.p.A. e ha ritenuto che il Progetto di “*Impianto per la produzione di bioetanolo*”, con relative opere connesse, localizzato in Comune di Crescentino (VC) ex area Teksid, possa essere ritenuto compatibile sul Piano Programmatico, Progettuale e Ambientale, sulla scorta di un adeguato quadro di prescrizioni finalizzate sia alla risoluzione delle problematiche residue e a garantire un efficace controllo e monitoraggio delle attività, nonché finalizzato a garantire e migliorare l’inserimento ambientale delle opere nel più ampio contesto territoriale interessato, demandando a successivi approfondimenti con la Direzione Regionale Agricoltura gli aspetti inerenti la coltivazione della canna in aree marginali.

- In attuazione di quanto stabilito in sede di Conferenza dei Servizi del 14.12.2010, la Ditta Proponente ha fornito alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte documento di osservazioni inerenti la proposta di prescrizioni per la messa a coltivazione della canna (*Arundo donax*); la Direzione Regionale Agricoltura ha svolto approfondimenti in merito fornendo un quadro di raccomandazioni.

- L'Organo Tecnico Provinciale ha condotto l'attività istruttoria ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 40/98 avvalendosi del supporto tecnico scientifico dell'ARPA.

- Il Responsabile del Procedimento ha redatto la Relazione datata 11.03.2011 (*Allegato sub B*) contenente la sintesi dell'istruttoria esperita e la proposta di adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, in conformità con le risultanze della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 23.06.2010 e 28.06.2010, 25.10.2010, 26.11.2010 e 14.12.2010, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/90 e s.m.i.

Rilevato che, sinteticamente, il Progetto presentato dalla Società I.B.P. S.p.A. e il contesto territoriale interferito si caratterizzano per i seguenti sintetici aspetti principali, desunti dalla documentazione fornita dal Proponente:

– Il Progetto consiste nella realizzazione di un impianto per la produzione di bioetanolo da canna comune (*Arundo Donax*) o paglia, e da una centrale per la produzione di energia elettrica mediante la combustione di lignina prodotta nel processo di produzione del bioetanolo e di canna comune, in caso di emergenza.

– L'area in cui sorgerà l'impianto ha una superficie complessiva di circa 140.000 m², localizzata all'interno dell'area denominata ex Teksid in Comune di Crescentino (VC), di cui la Società proponente il progetto (IBP) risulta avere la disponibilità.

– Il sito interessato è posto a distanza di circa km 5 dall'abitato di Crescentino, ad est dello stesso a breve distanza dal Fiume Dora Baltea.

– Il sito industriale dismesso è oggetto di attività di smontaggio delle strutture e le aree interessate risultano ancora parzialmente sottoposte ad indagini ed interventi di bonifica; parte delle strutture saranno, per quanto possibile, riutilizzate per lo stoccaggio dei materiali.

– L'impianto di produzione di bioetanolo è integrato da un impianto di produzione di energia elettrica, di potenza 48 MWt circa, ottenuta mediante combustione dei residui del processo di produzione di bioetanolo (in prevalenza lignina) e, per alcune limitate fasi, mediante la combustione di canna. L'energia prodotta sarà per buona parte utilizzata dall'impianto di produzione del bioetanolo, la parte eccedente sarà conferita in rete presso cabina esistente nel sito industriale.

– Il ciclo produttivo del bioetanolo prevede una fase di pretrattamento delle materie vegetali e la successiva fermentazione. Il sottoprodotto non utilizzabile per la produzione di etanolo è costituito dalla lignina che sarà valorizzata all'interno di una caldaia.

– L'impianto sarà suddiviso in comparti funzionali che consentiranno la produzione di circa 40.000 t/anno di bioetanolo a partire da circa 450.000 ton/anno umide di canna comune corrispondenti a circa 190.000 ton/anno di solido secco, e utilizzando la paglia quando non sia disponibile la canna.

– Per le necessità idriche industriali dell'impianto sarà riutilizzato un pozzo esistente nel comparto ex Teksid. Per l'uso idropotabile ed igienico sanitario sarà realizzata la connessione al nodo più vicino della rete di distribuzione. Per l'acqua antincendio sarà utilizzata l'acqua delle reti bianche,

che sarà fatta confluire in 2 serbatoi di capacità 700 m³ cadauno.

- Nel sito ex Teksid è presente una linea ferroviaria, la cui proprietà (Società ILVO) risulta avere predisposto il progetto di adeguamento e riattivazione da sottoporre all'approvazione di RFI. Lo scalo ferroviario interno al sito industriale consentirà il trasporto su rotaia del bioetanolo prodotto nell'impianto verso le raffinerie destinatarie.
- All'interno dell'area interessata dalle opere troveranno sede anche aree di stoccaggio dei materiali, l'officina, gli uffici e i laboratori funzionali agli impianti.
- La canna da utilizzare nell'impianto sarà coltivata e reperita in un areale individuato nel raggio della filiera corta (35 km dal sito); per la coltivazione della canna saranno necessari circa 4.500 ha di terreno per garantire circa 1.670 t/giorno di materiale in un periodo di circa 10-11 mesi all'anno.
- La canna subirà una trinciatura direttamente in campo per essere conferita al sito industriale, dove potrà essere stoccata per un massimo di 3 giorni in attesa del suo utilizzo nell'impianto di produzione del bioetanolo. In alternativa la canna in campo potrà essere imballata dopo parziale essiccazione, per essere stoccata presso le aziende agricole e poi conferita all'impianto. La paglia invece sarà reperita dal mercato, in quanto già disponibile, e sarà stoccata in balle all'interno del sito.
- La raccolta in campo e la movimentazione delle materie prime in ingresso all'impianto avverrà via gomma, a cura di Società di Servizi appositamente costituita dalla Società proponente. Con le Associazioni di categoria agricole saranno raggiunti accordi quadro finalizzati ad armonizzare le coltivazioni di canna e l'organizzazione della necessaria logistica.
- L'accessibilità all'area dell'impianto è garantita attraverso la Strada Comunale del Ghiaro di Crescentino, lungo la quale, in prossimità dell'ingresso al sito, sarà realizzato un parcheggio. All'ingresso dell'area sarà posizionata una pesa e un locale per il personale addetto alla ricezione dei materiali.
- Le acque piovane dei piazzali e delle strutture saranno raccolte e gestite facendole confluire in corso d'acqua prossimo al sito; le acque reflue dell'impianto saranno invece opportunamente gestite e convogliate nell'impianto di trattamento già esistente nel sito industriale. Da tale impianto di trattamento, opportunamente adeguato, verrà ricavato biogas che sarà utilizzato in caldaie per le necessità di funzionamento delle strutture e dei servizi dell'impianto.
- Quale mitigazione dell'impatto visivo delle strutture dell'impianto è prevista una piantumazione con alberi di alto fusto lungo il confine nord dell'area.
- La fase di cantiere avrà una durata di circa 13 mesi, dopo di che avranno inizio le graduali operazioni di messa in esercizio degli impianti.
- Non risultano essere accertati sull'area vincoli di carattere paesaggistico- ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i., nonché vincoli per scopi idrogeologici di cui alla L.R. n. 45/1989.
- L'area interessata non risulta compresa all'interno di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) individuati ai sensi delle Direttive Comunitarie 43/92/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli".

Tenuto conto:

- dei seguenti pareri e osservazioni avanzati dagli Enti e Soggetti coinvolti nel procedimento (*Allegato sub C*), acquisiti nell'ambito dell'istruttoria di Conferenza dei Servizi, sulla base dei quali la Società Proponente nel corso del procedimento ha integrato e approfondito la documentazione tecnico-ambientale, e sulla base dei quali in sede di Conferenza dei Servizi è stato definito un adeguato quadro prescrittivo da imporre per la realizzazione e gestione delle opere in progetto: - Nota Comando Provinciale VV.FF. n.6290 del 07.06.2010 - Nota Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato Territoriale Piemonte Valle d'Aosta n. 8175 del 25.05.2010 - Nota Regione Piemonte Direzione Ambiente Pianificazione e Gestione Aree Naturali Protette n. 21303 del 08.06.2010 - Nota ENEL Distribuzione n. 587424 del 16.06.2010 - Nota Regione Piemonte Settore OO.PP. Vercelli n. 44698 del 18.06.2010 - Nota Parco Fluviale del Po Torinese n. 786 del

17.06.2010 - Nota ARPA Vercelli n. 69047 del 22.06.2010 - Relazione Organo Tecnico 23.06.2010 - Parere Settore Tutela Ambientale della Provincia n. 49028 del 23.06.2010 - Parere Settore Viabilità della Provincia n. 50080 del 28.06.2010 - Parere Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia 23.06.2010 - Nota Comune di Verolengo (TO) n. 5040 del 28.06.2010 - Parere Comune di Crescentino n. 8271 del 25.06.2010 - Nota Regione Piemonte Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio n. 26218 del 30.06.2010 - Nota Consorzio di Irrigazione di Crescentino n. 135 del 28.06.2010 - Nota Regione Piemonte Settore Difesa del Suolo n. 46975 del 30.06.2010 - Nota Parco Fluviale del Po n. 966 del 29.07.2010 - Nota Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0010725 del 24.09.2010 - Comunicazione GSE (via mail) 07.09.2010 - Nota ENEL Distribuzione n. 1145273 del 14.10.2010 - Nota ARPA n. 116370 del 22.10.2010 - Parere Settore Tutela Ambientale n. 87225 del 25.10.2010 - Parere Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia del 25.10.2010 - Relazione Organo Tecnico 25.10.2010 - Nota Comune di Verolengo (TO) n. 8013 del 25.10.2010 - Nota Regione Piemonte Settore Decentrato OO.PP. Vercelli n. 76295 del 22.10.2010 - Nota RFI Direzione Territoriale Produzione Torino n. 0002100 del 02.11.2010 - Nota Comune di Crescentino n. 14676 del 09.11.2010 - Nota RFI Direzione Commerciale Esercizio Rete Torino 23.11.2010 - Nota Regione Piemonte Settore Decentrato OO.PP. Vercelli n. 86710 del 25.11.2010 - Comunicazione ENEL Distribuzione S.p.A. 26.11.2010 - Nota Settore Agricoltura della Provincia di Vercelli n. 98333 del 30.11.2010 - Parere Settore Viabilità della Provincia di Vercelli n.101114 del 07.12.2010 - Nota Parco Fluviale del Po Torinese n.1512 del 10.12.2010 - Nota Regione Piemonte Direzione Agricoltura n.33278 del 13.12.2010 - Nota Comando Provinciale Vigili del Fuoco n. 14656 del 13.12.2010 - Nota Comune di Verolengo n. 9111 del 13.12.2010 - Parere Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Vercelli 14.12.2010 - Nota Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato n. 13427 del 13.12.2010 - Parere Servizio Geologico e Difesa del Suolo della Provincia n. 101575 del 10.12.2010 - Parere Settore Tutela Ambientale della Provincia n. 0102136 del 13.12.2010 - Documento di prescrizioni del Comune di Crescentino depositato in sede di Conferenza dei Servizi del 14.12.2010 - Parere dei Servizi Energia della Provincia di Vercelli 14.12.2010 - Relazione Organo Tecnico 14.12.2010 - Nota Regione Piemonte Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio n. 54221 del 22.12.2010 - Nota Comune di Crescentino n. 53 del 24.12.2010.

Tenuto conto inoltre delle osservazioni avanzate con note 18.06.2010 e 20.10.2010 da parte di Legambiente Pro-Natura del Vercellese ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera b) L.R. n. 40/98 (*Allegato sub C*), acquisite nell'ambito dell'istruttoria di Conferenza dei Servizi, che sono state oggetto di considerazione e approfondimento anche da parte della Società proponente IBP S.p.A. nella redazione della documentazione integrativa più volte trasmessa.

Preso atto:

– Delle risultanze della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 23.06.2010 e 28.06.2010, 25.10.2010, 26.11.2010 e 14.12.2010 (*Allegato sub B*), sintetizzati nei punti precedenti, dalle quali emergere che la documentazione presentata dalla Società IBP S.p.A. in data 20.04.2010, come integrata in data 13.09.2010, 26.11.2010 e 14.12.2010, possa essere ritenuta nel suo complesso esaustiva, e che il Progetto di *“Impianto per la produzione di bioetanolo”*, con relative opere connesse costituite principalmente dall'impianto di generazione di energia elettrica da lignina di potenza termica in ingresso di 48 MW, localizzato in Comune di Crescentino (VC) ex area Teksid, possa essere ritenuto compatibile sul Piano Programmatico, Progettuale e Ambientale, sulla scorta di un adeguato quadro di prescrizioni finalizzate sia alla risoluzione delle problematiche residue e a garantire un efficace controllo e monitoraggio delle attività, nonché finalizzato a garantire e migliorare l'inserimento ambientale delle opere nel più ampio contesto territoriale interessato. Per l'ottenimento dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per la centrale di produzione di energia elettrica, la Ditta proponente dovrà acquisire il titolo a costruire l'impianto di produzione di bioetanolo, che può garantire l'approvvigionamento di lignina alla centrale stessa; il titolo a costruire l'impianto di bioetanolo potrà essere rilasciato dal Comune di Crescentino alla

conclusione del procedimento urbanistico in corso di valutazione presso il Comune stesso.

– Degli approfondimenti svolti dalla Direzione Regionale Agricoltura della Regione Piemonte di cui alle note n. 3010 del 07.02.2011 e n. 5078 del 28.02.2011, in attuazione di quanto stabilito in sede di Conferenza dei Servizi del 14.12.2010 per gli aspetti inerenti la coltivazione della canna (*Arundo donax*) (*Allegato sub C*).

– Della Relazione del Responsabile del Procedimento, datata 11.03.2011 (*Allegato sub A*), contenente la sintesi dell'istruttoria esperita e la proposta di adozione del provvedimento conclusivo del procedimento in conformità con le risultanze della Conferenza dei Servizi riunitasi in data 23.06.2010 e 28.06.2010, 25.10.2010, 26.11.2010 e 14.12.2010 (*Allegato sub B*).

Preso atto inoltre che:

– Per gli aspetti paesaggistici, come dichiarato dal Comune di Crescentino con nota n.53 del 24.12.2010 (*Allegato sub C*) acquisita agli atti della Conferenza dei Servizi, gli interventi da realizzarsi (impianto per la produzione di bioetanolo nel sito dell'ex area Teksid) non ricadono nei casi di cui all'art. 3 comma 1 della Legge Regionale 01.12.2008 n. 32.

– Come da verbale di Conferenza dei Servizi del 14.12.2010 (*Allegato sub B*), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica per la centrale di produzione di energia elettrica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento nel suo complesso secondo le disposizioni della Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la Ditta proponente dovrà acquisire il titolo a costruire l'impianto di produzione di bioetanolo, che può garantire l'approvvigionamento di lignina alla centrale stessa; il titolo a costruire l'impianto di bioetanolo potrà essere rilasciato dal Comune di Crescentino alla conclusione del procedimento urbanistico in corso di valutazione presso il Comune stesso.

Dato atto che, il Commissario Straordinario, nominato con Decreto del Prefetto di Vercelli n. 0005678 del 29 Marzo 2010, nell'esercizio delle competenze e dei poteri della Giunta Provinciale, con Deliberazione n. 29 del 15.03.2011 ha preso atto della Relazione conclusiva del Responsabile del Procedimento datata 11.03.2011, contenente la proposta di adozione del provvedimento conclusivo del procedimento con esito positivo sul progetto di sul Progetto di "*Impianto per la produzione di bioetanolo*", con relative opere connesse costituite principalmente dall'impianto di generazione di energia elettrica da lignina di potenza termica in ingresso di 48 MW, localizzato in Comune di Crescentino (VC) ex area Teksid, presentato dalla Società IBP S.p.A. in data 20.04.2010, come integrato in data 13.09.2010, 26.11.2010 e 14.12.2010, in conformità con le risultanze della Conferenza dei Servizi riunitasi in data 23.06.2010 e 28.06.2010, 25.10.2010, 26.11.2010 e 14.12.2010, sulla scorta di tutte le prescrizioni individuate in sede di Conferenza stessa, con i successivi approfondimenti svolti per gli aspetti inerenti la coltivazione della canna (*Arundo donax*) in attuazione di quanto stabilito in sede di Conferenza dei Servizi del 14.12.2010.

Ritenuto pertanto di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento di Valutazione e Giudizio di Compatibilità Ambientale di cui all'art. 12 della L.R. n. 40/98 e s.m.i. in conformità con le risultanze della Conferenza dei Servizi riunitasi in data 23.06.2010 e 28.06.2010, 25.10.2010, 26.11.2010 e 14.12.2010 (*Allegato sub B*), con gli approfondimenti svolti dalla Regione Piemonte Direzione Agricoltura per gli aspetti inerenti la coltivazione della canna (*Arundo donax*) in attuazione di quanto stabilito in sede di Conferenza dei Servizi del 14.12.2010, e di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R.n.40/98 e s.m.i., giudizio positivo di compatibilità ambientale sul Progetto presentato in data 20.04.2010, come integrato in data 13.09.2010, 26.11.2010 e 14.12.2010, dalla Società IBP S.p.A., con sede in Tortona (AL) Strada Ribocca n. 11, denominato "*Impianto per la produzione di bioetanolo*", con relative opere connesse costituite principalmente dall'impianto di generazione di energia elettrica da lignina di potenza termica in ingresso di 48 MW, localizzato in Comune di Crescentino (VC) ex area Teksid, composto degli elaborati sopra elencati conservati agli atti.

Visti:

– i verbali della Conferenza dei Servizi

- la L.R. n. 40 del 14.12.1998 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", e s.m.i.
- il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA)
- il D.Lgs. n. 4/2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. n. 152/2006
- il D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i.

Determina

1) Di ritenere compatibile, nel suo complesso, sul piano Programmatico, Progettuale e Ambientale il Progetto di "*Impianto per la produzione di bioetanolo*", con relative opere connesse costituite principalmente dall'impianto di generazione di energia elettrica da lignina di potenza termica in ingresso di 48 MW localizzato in Comune di Crescentino (VC) ex area Teksid, presentato in data 20.04.2010 come integrato in data 13.09.2010, 26.11.2010 e 14.12.2010 dalla Società IBP S.p.A., con sede in Tortona (AL) Strada Ribocca n. 11, e di considerare accettabili gli impatti ambientali derivanti dalla realizzazione dell'intervento, sulla scorta: dell'attuazione di tutte le cautele e misure di mitigazione degli impatti già indicati nella documentazione tecnico-ambientale del Progetto presentato in data 20.04.2010, così come integrato in data 13.09.2010, 26.11.2010 e 14.12.2010; del seguente quadro di:

- *prescrizioni, stabilite nell'ambito della Conferenza dei Servizi (Allegato sub B)* finalizzate sia alla risoluzione delle problematiche residue e a garantire un efficace controllo e monitoraggio delle attività, nonché finalizzato a garantire e migliorare l'inserimento ambientale delle opere nel più ampio contesto territoriale interessato;
- *raccomandazioni*, scaturite dagli approfondimenti svolti per gli aspetti inerenti la coltivazione della canna (*Arundo donax*) in attuazione di quanto stabilito in sede di Conferenza dei Servizi del 14.12.2010 (*Allegato sub C*).

Prescrizioni

1. Al fine di contenere e minimizzare le emissioni di polveri in atmosfera, nella fase di costruzione dell'impianto, si dovrà procedere alla bagnatura di tutte le aree e piste di cantiere e si dovrà inoltre provvedere a umidificare le strade sterrate e la viabilità interferita dai mezzi in opera, nonché alla regolare pulizia dei mezzi utilizzati in uscita dalle zone di lavorazione; i mezzi di trasporto del materiale pulverulento dovranno essere opportunamente telonati e dovranno mantenere una bassa velocità di transito. In fase di esercizio dell'impianto si dovrà procedere, nei periodi più siccitosi, alla bagnatura dei piazzali e delle aree di transito dei mezzi, sia interne al sito industriale che prossime allo stesso.
2. Il rifornimento carburante nell'area di cantiere dovrà avvenire su apposita platea impermeabilizzata, dotata di idonee pendenze per far confluire eventuali sversamenti accidentali in pozzetti di raccolta.
3. Dovrà essere predisposto un piano di interventi per gestire i diversi scenari incidentali che si dovessero creare in fase di cantiere e che potrebbero interessare le diverse matrici ambientali (suolo e acquifero principalmente).
4. Si dovrà procedere ad una corretta regimazione delle acque meteoriche sulle aree interessate dalla realizzazione delle opere, sia nella fase di cantiere che nella fase di gestione dell'impianto.
5. Il terreno movimentato in fase di cantiere dovrà essere stoccato in cumuli di idonea geometria al fine di evitare l'insorgere nel tempo di fenomeni di instabilità; i cumuli di terreno dovranno inoltre essere protetti dall'azione eolica e dall'effetto dilavante delle piogge. Si ricorda che il periodo di stoccaggio delle terre deve essere coerente con quanto stabilito dalle linee guida della Regione Piemonte (D.G.R. n. 24-13302 del 15.02.2010); in particolare "*nel caso in cui progetti siano realizzati nell'ambito di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata che prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del*

progetto purché in ogni caso non superino i tre anni”.

6. Qualora, in fase di cantiere, sia necessario apportare terreno dall'esterno dell'area interessata, questo dovrà rispettare i requisiti dell'art. 186 D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e delle linee guida sulle terre e rocce da scavo approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 15.02.2010 n. 24-13302, al fine di poter escludere tale materiale dalla normativa sui rifiuti; in ogni caso dovranno essere fornite dalla Ditta tutte le garanzie circa la provenienza del medesimo. Anche nell'eventualità in cui la Ditta dovesse smaltire terre e rocce da scavo derivanti dalla fase di cantiere, il materiale dovrà rispettare i requisiti dell'art. 186 D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. al fine di poter essere escluso dalla normativa sui rifiuti, ovvero dovrà essere gestito come rifiuto. Dato che l'area ricade nel più ampio progetto di bonifica dell'intero sito ex Teksid, qualora vi sia la necessità di avvalersi del regime delle "terre e rocce da scavo" di cui all'art. 186, sarà necessario verificare, in particolare, il rispetto dei requisiti di cui alla lettera e) del citato articolo, che prevede l'accertamento che le terre e rocce da scavo non provengano da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del Titolo V della Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006.

7. Durante le operazioni di scavo dovrà essere prestata particolare attenzione alla presenza di sottoservizi o strutture interrati (tubazioni, serbatoi interrati, ecc.) che possano creare situazioni di rischio di contaminazione del suolo/sottosuolo.

8. Eventuali sversamenti accidentali di sostanze inquinanti (oli, idrocarburi ecc..) dovranno essere gestiti in modo tale da non provocare inquinamento del suolo e delle acque sotterranee. Si rammenta a tal fine l'art. 242 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

9. In fase di cantiere la Ditta dovrà inoltre: realizzare cunette lava ruote e lavaggio dei mezzi di cantiere; separare i vari tipi di rifiuti; gestire i reflui prodotti dai servizi igienici come rifiuto liquido e smaltire degli stessi a mezzo ditta autorizzata; predisporre una recinzione di protezione per i pozzi adibiti a monitoraggio dell'area soggetta a bonifica con procedura semplificata; contenere gli spostamenti di sostanze inquinanti; salvaguardare il terreno vegetale, ove ancora presente nell'area; sistemare e ripristinare celermente le aree a verde.

10. Dovranno essere rispettati i disposti del D.M. 14.01.2008, nonché le specifiche norme di Settore dei diversi ambiti considerati.

11. Qualora risulti necessario realizzare opere o interventi nella fascia di rispetto di 30 metri dalla più vicina rotaia ferroviaria e/o che le stesse debbano interferire con la sede e/o l'esercizio ferroviario, la Società Proponente dovrà reperire il preventivo benestare di R.F.I. Direzione Territoriale Produzione Torino, secondo quanto disposto dal D.P.R. 11.07.1980 n. 753, predisponendo i relativi progetti esecutivi contenenti, tra l'altro, elaborati grafici con stralcio di mappa, planimetrie e sezioni plano altimetriche quotate rispetto alla più vicina rotaia ed al confine ferroviario.

12. In relazione al trasporto su rotaia del bioetanolo, la Società proponente dovrà fornire, adeguate garanzie affinché tali operazioni vengano eseguite in modo da minimizzare i rischi per la popolazione esposta; a tale scopo sarà istituito un Tavolo Tecnico a regia Comunale di Crescentino con la partecipazione di Rete Ferroviaria Italiana, in cui possono essere esaminati vincoli strutturali e operativi, nonché valutate e condivise le soluzioni proposte. Le determinazioni del Tavolo Tecnico dovranno essere attuate prima dell'entrata in funzione dei nuovi impianti.

13. Riguardo la coltivazione della canna (*arundo donax*): Per l'approvvigionamento della materia prima da utilizzarsi nell'impianto per la produzione di bioetanolo e nell'impianto di generazione di energia elettrica, la Ditta proponente dovrà attenersi ai criteri definiti nel documento "*Integrazione n. 2 Materie prime: Arundo donax e paglia*" e alla scelta delle aree rappresentate nell'Elaborato "*Int_2 Aree idonee alla coltivazione di Arundo donax*" (Integrazioni trasmesse in data 13.09.2010). Sono da escludere dalla coltivazione i suoli collocati all'interno delle aree protette e dei siti Natura 2000. L'utilizzo delle aree marginali per la coltivazione della canna (*Arundo donax*) inserite in rete ecologica, così come individuata dal P.T.C.P. della Provincia di Vercelli, si dovrà obbligatoriamente prevedere, nel caso in cui siano presenti elementi di appoggio quali corsi d'acqua

sia naturali che artificiali, strade bianche, filari esistenti e fontanili, l'impianto di filari e siepi alberate e la ricostruzione degli habitat prioritari previsti dalle direttive "Habitat" e "Uccelli"; nei contratti stipulati con i proprietari delle aree dovrà essere esplicitato che gli oneri relativi alla messa a dimora, manutenzione e gestione di tali interventi dovranno essere a carico della Società proponente. La Società proponente dovrà comunicare, con cadenza annuale, al Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Vercelli, l'aggiornamento relativo agli interventi sulla componente ecologica ed ogni variazione rispetto al quadro di approvvigionamento di cui all'Elaborato "Int_2 Aree idonee alla coltivazione di *Arundo donax*", comunque nel rispetto dei criteri definiti nel documento "Integrazione n. 2 – Materie prime: *Arundo donax* e paglia (Integrazioni trasmesse in data 13.09.2010). L'attuazione degli strumenti pianificatori in atto tende a favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica, pertanto dovranno essere escluse modifiche di ambienti di particolare interesse naturalistico quali canneti caratterizzati da tifeti e fragmiteti, cespuglieti naturali relitti quali siepi a frangola, pioppo tremulo, olmo, berretta del prete, salix cinerea, brughiere caratterizzate da calluneti e molinieti e sponde naturali di corsi d'acqua. Al fine di utilizzare l'*Arundo donax* per il potenziamento della rete ecologica e favorire le "funzioni ecologiche" si dovranno evitare i tagli nei periodi sensibili per la fauna e occorrerà redigere un piano di monitoraggio sugli effetti della *Arundo donax* sulla biodiversità, da concordare con i competenti Uffici Provinciali preposti alla Tutela dell'Ambiente e della Biodiversità, che dovrà comunque prevedere le seguenti fasi: Fase 1: mappatura delle aree destinate alla coltivazione di *Arundo donax*; Fase 2: individuazione delle aree di studio idonee al campionamento dei gruppi tassonomici considerati come buoni indicatori di qualità ambientale quali uccelli, lepidotteri diurni e coleotteri carabidi; Fase 3: analisi ed elaborazione dei dati; Fase 4: trasferimento dei risultati. Nella fascia di contenimento della coltura, di circa 3 metri, dovranno essere effettuati nell'arco dell'anno almeno 2 passaggi con l'erpice da dischi; tali passaggi dovranno essere oggetto di specifici verbali di verifica della correttezza dell'operazione colturale, conservati e tenuti a disposizione presso la Società Proponente il Progetto, ovvero presso la Società di Servizi appositamente costituita, per eventuali verifiche e controlli. La Società Proponente il Progetto, ovvero la Società di Servizi appositamente costituita, dovrà procedere al controllo della regolarità dell'espianto in tutti gli appezzamenti dismessi, redigendo apposita relazione annuale, conservata presso la Società Proponente il Progetto, ovvero presso la Società di Servizi appositamente costituita, per eventuali verifiche e controlli. Ai fini di una più puntuale attività di controllo dovranno essere inviati, in via preventiva con cadenza annuale, ai Settori Agricoltura delle Province in cui ricadono i terreni destinati alla coltivazione dell'"*arundo donax*" l'elenco delle Aziende Agricole che conferiranno il prodotto (con indicazione e ubicazione dei singoli appezzamenti interessati).

14. Il proponente, al fine di garantire il corretto svolgimento delle procedure di bonifica attualmente in corso su un'area all'interno del perimetro dell'ambito oggetto degli interventi, e per evitare interferenze con la falda oggetto di bonifica, durante il periodo di monitoraggio della falda stessa dovrà sopperire al fabbisogno idrico unicamente attraverso acquedotto.

15. La Società dovrà annotare settimanalmente su apposito registro i quantitativi, la tipologia e la provenienza della biomassa in ingresso all'impianto.

16. Nel sito industriale la canna (*arundo donax*) dovrà essere stoccata al coperto in un'area dedicata, dotata di superficie idonea a collettare eventuale colaticcio in un sistema di raccolta.

17. La lignina dovrà essere stoccata unicamente nel silo dedicato; il convogliamento e l'allontanamento dal silo dovrà avvenire mediante nastro trasportatore opportunamente protetto dagli agenti atmosferici e al fine di evitare emissioni odorigene.

18. Lo stoccaggio dei "chemicals" e in generale di tutte le sostanze potenzialmente pericolose per l'ambiente, dovrà avvenire in serbatoi idonei e dotati di vasca di contenimento di capacità adeguata al fine di contenere eventuali perdite accidentali. Gli sversamenti dovuti alla perdita o rottura dei

serbatoi contenenti i chemicals (soda caustica, acido solforico, antischiuma, idrossido di potassio, soluzione enzimatica ed urea) necessari al funzionamento dell'impianto, dovranno essere allontanati come rifiuto liquido e non potranno essere convogliati all'impianto di trattamento dei reflui.

19. Il "fusel oil" prodotto nell'ambito del processo di distillazione per la produzione del bioetanolo, non potrà alimentare la caldaia di combustione della lignina per la produzione di energia elettrica e dovrà essere inviato al sistema di trattamento delle acque mediante linea dedicata, avendo cura di evitare qualsiasi sversamento accidentale. La Ditta deve fornire un'analisi chimica del refluo in uscita dal sistema di trattamento a garanzia del fatto che l'invio del fusel oil all'impianto di depurazione non comporta modificazioni dell'acqua di ricircolo tali da generare compromissioni del quadro di emissioni in atmosfera già delineato. Qualora in una successiva fase venga individuata una differente utilizzazione del fusel oil, dovrà essere presentata idonea comunicazione in cui dovrà essere specificato la modalità di riutilizzo e dovranno essere dimostrati tutti requisiti di cui alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. al fine di classificare il fusel oil come sottoprodotto, escludendolo dal novero dei rifiuti.

20. Dovrà essere fornita l'analisi chimica del refluo in uscita dall'impianto di trattamento per poter valutare eventuali diversità rispetto al caso inizialmente proposto, e cioè in assenza di fusel oil all'ingresso del trattamento acque.

21. Relativamente agli scarichi idrici, tutti gli scarichi dovranno essere opportunamente campionabili mediante pozzetto d'ispezione dedicato.

22. Dovrà essere prevista un'idonea gestione dei fanghi che si genereranno nel sistema di chiari flocculazione.

23. Relativamente alla soluzione salina in uscita dal sistema di trattamento a membrane, e successivamente concentrate, il proponente afferma che potrà essere utilizzata come antigelo, come fertilizzante per l'agricoltura o smaltita. Si prende atto che nella fase iniziale la soluzione salina sarà trattata come rifiuto avente codice CER 16.10.04. Il proponente dovrà definire le corrette modalità di gestione all'interno dello stabilimento, individuando un'area idonea al deposito temporaneo della medesima nel rispetto di quanto previsto dalla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Qualsiasi destino differente, ivi compresa la realizzazione di una delle ipotesi di valorizzazione prospettate, dovrà essere oggetto di specifica comunicazione in cui dovrà essere specificato l'inquadramento normativo ai sensi del quale può avvenire il riutilizzo in agricoltura o come antigelo. Si ricorda che per riutilizzare la soluzione salina come sottoprodotto dovranno essere dimostrati tutti requisiti di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

24. Si dovrà concordare, in accordo con Arpa e Provincia di Vercelli, un piano di monitoraggio dell'acquifero.

25. Qualora lo stabilimento necessiti di autorizzazione alla gestione dei rifiuti, sia anch'essa la semplice comunicazione in procedura semplificata, si rende necessaria l'applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento Regionale del 20 febbraio 2006 n. 1/R e s.m.i.

26. Nell'ambito delle successive fasi autorizzative deve essere redatta una relazione in cui venga chiarito come vengono gestite le acque meteoriche ricadenti sull'impianto. In particolare dovranno essere definite le superfici scolanti per le quali si rende necessaria la raccolta delle acque di prima pioggia, le sostanze che potrebbero contaminare le acque meteoriche di dilavamento ed in relazione a ciò la modalità di depurazione adottata prima del loro utilizzo come acque di processo. Si suppone, ad esempio, che le acque di prima pioggia relative ai piazzali di movimento mezzi saranno per lo più contaminate da polveri, oli ed idrocarburi, tali acque dovranno pertanto essere sottoposte ad un processo di disoleazione e sedimentazione prima di essere riutilizzate nel ciclo produttivo.

27. Riguardo le emissioni in atmosfera: Prima della realizzazione delle opere, la Ditta dovrà aver conseguito l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. riferita all'intero stabilimento, in ragione che il comma 2 del citato art. 269 prevede che il gestore presenti domanda di autorizzazione prima di "installare uno stabilimento nuovo", in quanto l'autorizzazione, nel definire valori limite alle emissioni e prescrizioni tecniche, può condizionare

sia la progettazione sia la realizzazione degli impianti. Relativamente ai limiti di emissione autorizzabili per i camini E1 ed E3, si prende atto dell'esclusione della lignina e del biogas dal novero dei rifiuti. Si evidenzia comunque che è facoltà dell'Autorità Competente definire dei limiti di emissione più restrittivi di quelli proposti dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., tenendo in considerazione le "Migliori Tecniche Disponibili" in fatto di depurazione degli effluenti gassosi. Nell'ambito della presentazione dell'istanza alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. il Proponente dovrà: predisporre la documentazione tecnica conformemente a quanto richiesto dalla Circolare Regionale n. 16/ECO del 23/10/1988; presentare la proposta di Manuale di Gestione dello SME, quale allegato alla documentazione tecnica stessa. Il progetto come presentato e valutato prevede la produzione di bioetanolo utilizzando quali materie prime in ingresso arundo donax e paglia di grano; qualsiasi modifica al materiale di alimentazione dell'impianto di bioetanolo verrà considerata come modifica sostanziale ai sensi della Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e sarà pertanto oggetto di nuova istruttoria volta a valutare, in particolare, le ripercussioni sulla funzionalità dell'impianto e sul quadro emissivo indotte dalla nuova composizione della lignina in ingresso alla caldaia. Si ritiene che quanto rappresentato dal proponente in termini di tecnologia e di gestione della stessa (sezione caldaia per la produzione di energia elettrica) risulti vincolante per il quadro emissivo rappresentato e il relativo impatto che ne consegue. Ciò premesso, preso atto della scelta tecnologica adottata per la realizzazione della combustione in caldaia di lignina ed eventualmente di Arundo Donax, il proponente dovrà comunicare preventivamente qualsiasi variazione di materiale introdotto nella caldaia per la produzione di energia elettrica. Tale variazione risulterà modifica sostanziale al progetto.

Impianto a lignina

La valenza delle presenti prescrizioni, deriva da un'analisi delle informazioni tecniche presentate dalla Ditta proponente (dati progettuali, analisi chimiche delle biomasse, ecc.); ogni modifica che verrà apportata, ne inficerà i contenuti e dovrà essere oggetto di rivalutazione. Valutata la limitata conoscenza di alcuni fenomeni emissivi riconducibili alla combustione della lignina da "arundo donax", da paglia di riso e da arundo donax tal quale, si ritiene opportuno integrare il quadro emissivo proposto dalla Ditta (polveri, CO, NO_x, SO_x, COT, HCl) aggiungendo inquinanti quali IPA, PCDD/F, NH₃; tale richiesta è da intendersi anche come forma cautelativa e di prevenzione ambientale. Le condizioni di normalizzazione per il calcolo dei limiti di emissione sono riferite a un tenore volumetrico di ossigeno pari all'11% nell'effluente gassoso anidro. I limiti di emissione dovranno essere determinati secondo le migliori tecnologie disponibili, così come definito dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Particolare attenzione dovrà essere posta ai flussi di massa, in virtù dei valori di portata sensibilmente elevati che contraddistinguono tali emissioni. Si demanda all'iter autorizzativo specifico, la loro quantificazione, nonché ulteriori considerazioni circa l'espressione delle medie (giornaliere e orarie). La ditta dovrà provvedere a installare un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni. Lo SME aziendale dovrà presentare informazioni utili a descrivere la conduzione del processo (portata di alimentazione, tipologia di combustibile utilizzato, consumi di metano, portata di vapore prodotto, ecc.). La gestione dello SME dovrà essere concordata con gli Enti attraverso la redazione di un manuale di gestione conforme alle Linee Guida di Arpa Piemonte, quale allegato tecnico all'istanza di autorizzazione alle emissioni. Nell'ambito dell'iter autorizzativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, si ritiene necessaria una attenta valutazione tecnica sulla possibile installazione a camino di un campionatore in continuo di PCDD/F. Considerata l'elevata umidità della lignina processata, si ritiene necessario che la Ditta provveda a individuare soluzioni tecnologiche atte a minimizzare l'impatto visivo dovuto alla condensazione dei fumi all'uscita del camino. Tali proposte, dovranno essere trasmesse agli Enti al fine di consentirne una valutazione tecnica. Il sistema di sicurezza del filtro a maniche dovrà essere opportunamente disciplinato; per tale ragione la Ditta nell'ambito dell'iter autorizzativo specifico, dovrà comunicare il valore di temperatura di allarme, nonché un protocollo gestionale atto a garantirne il corretto funzionamento. Nel caso in cui venisse condotta all'interno

dello stabilimento una riduzione volumetrica della paglia e/o dell'arundo donax, la Ditta, nell'ambito dell'iter autorizzativo per le emissioni in atmosfera, dovrà presentare un opportuno progetto di captazione e contenimento delle emissioni prodotte. La Ditta dovrà comunicare le differenti condizioni di processo indotte dalla combustione delle diverse biomasse processate. (modalità di alimentazione, velocità di avanzamento delle griglie, distribuzione dell'aria primaria ecc.).

Ossidatore termico

La valenza delle successive proposte di prescrizione, deriva da un'analisi delle informazioni tecniche presentate dalla Ditta proponente (dati progettuali); ogni modifica che verrà apportata, ne inficerà i contenuti e dovrà essere oggetto di rivalutazione. I limiti di emissione (che si ritengono qualitativamente corretti) dovranno essere determinati secondo le migliori tecnologie disponibili, così come definito dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; si demanda all'iter autorizzativo specifico, la loro quantificazione. La Ditta dovrà garantire una registrazione su idoneo supporto informatico della temperatura di funzionamento del postcombustore e della concentrazione di ossigeno, per un periodo non inferiore a 5 anni. La Ditta dovrà garantire, all'atto dell'avviamento dell'impianto nonché nell'ambito degli autocontrolli periodici, la verifica dei reali consumi di metano secondo i criteri concordati con Arpa. Nell'ambito dell'iter autorizzativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, si ritiene necessaria una attenta valutazione tecnica sulla possibile installazione a camino di un analizzatore in continuo di SOT (FID). L'impianto di depurazione in questione, dovrà rispettare i criteri progettuali comunicati nelle integrazioni volontarie trasmesse il 05 Ottobre 2010 con prot Arpa. n.108480; in particolare, l'efficienza termica non dovrà essere inferiore al 90%, mentre il tempo di residenza non dovrà essere inferiore a 1 s alla temperatura di esercizio minima di 780°C.

Caldaie a biogas

La Ditta dovrà comunicare le potenzialità termiche delle due caldaie multi combustibile, al fine di consentirne una corretta definizione dei limiti di emissione nonché di ulteriori prescrizioni (monitoraggio e registrazione in continuo di alcuni parametri di processo). I limiti di emissione dovranno essere determinati secondo le migliori tecnologie disponibili, così come definito dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; si demanda all'iter autorizzativo specifico la loro quantificazione. Il biogas prodotto dovrà presentare i requisiti richiesti al punto 2 sezione 6 dell'Allegato x alla parte quinta del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; a tale scopo la Ditta dovrà provvedere all'installazione di un sistema di misura automatico di CO₂, CH₄ e composti solforati presenti nel biogas utilizzato. Per quanto attiene la gestione dei due scrubber utilizzati per la desolforazione del biogas, nell'ambito dell'iter autorizzativo specifico, la Ditta dovrà chiarire la modalità di monitoraggio della qualità della soluzione di lavaggio, ovvero se intenderà utilizzare un pH-metro o un redox-metro.

Sfiati da serbatoi

La Ditta dovrà garantire il collettamento ed un corretto abbattimento delle emissioni provenienti dalle fasi di respirazione e dalle fasi di carico e scarico dei serbatoi contenenti i seguenti chemicals (soda caustica, acido solforico, antischiuma, idrossido di potassio, soluzione enzimatica e urea). La Ditta dovrà comunicare preventivamente la colorazione dei serbatoi di stoccaggio dei chemicals.

28. Riguardo l'impatto odorigeno: La Ditta dovrà annotare su apposito registro i quantitativi giornalieri di canna in ingresso all'area di stoccaggio, il quantitativo giornaliero conferito all'impianto di produzione di bioetanolo e la relativa produzione di lignina, il quantitativo giornaliero conferito in caldaia di lignina ed eventualmente di canna. Si richiede di fornire una soluzione tecnologica per la captazione e il contenimento delle emissioni odorogene in aggiunta alla sola corretta gestione dello stoccaggio dell'Arundo Donax; La Ditta dovrà illustrare la soluzione mediante idonea progettazione da presentare preventivamente ad Arpa e Provincia di Vercelli per tutte le valutazioni tecniche del caso.

29. Riguardo l'impatto acustico: Nel caso non risultasse possibile reperire sul mercato impianti/macchinari con livelli di emissione sonora conformi a quanto specificato nella

documentazione presentata, dovrà esserne data tempestiva comunicazione agli uffici della Provincia di Vercelli e al Dipartimento Arpa di Vercelli. Dovrà inoltre essere presentata una Relazione, sottoscritta da un tecnico competente in acustica, che valuti l'incremento sonoro prodotto ai ricettori rispetto a quanto precedentemente previsto. Dovranno essere effettuati (così come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale, n. 9-11616 del 02.02.2004) dei controlli strumentali, a cura del proponente, entro trenta giorni dall'avviamento dell'impianto in progetto, finalizzati a verificare la conformità ai limiti di legge dei livelli sonori generati presso gli insediamenti limitrofi. Nel caso fosse riscontrato un superamento dei limiti l'impianto dovrà essere fermato fintanto che non verranno realizzate tutte le necessarie opere di mitigazione acustica.

30. Gli interventi a verde di inserimento e mitigazione visiva delle strutture dovranno essere realizzati e completati entro la messa in esercizio dell'impianto; si dovrà procedere a cure colturali di accompagnamento alla crescita delle essenze messe a dimora, al fine di migliorarne l'attecchimento, per la durata di almeno anni 5, procedendo alla sostituzione delle piante non attecchite.

31. Riguardo le problematiche inerenti la viabilità ed il traffico indotto dalle nuove attività, la Ditta dovrà dare attuazione, in accordo con la proprietà dell'area ex Teksid (ILVO), agli interventi di propria competenza stabiliti nell'ambito della procedura del Piano Urbanistico in corso di valutazione presso il Comune di Crescentino. Gli interventi di competenza dovranno comunque essere realizzati e completati entro la messa in funzione dei nuovi impianti.

32. In considerazione che l'area oggetto di intervento ricade in fascia C del Fiume Dora Baltea, costituita da porzioni di territorio che possono essere interessati da inondazioni al verificarsi di eventi di piena più gravosi rispetto a quella di riferimento, la Società Proponente dovrà fornire al Comune di Crescentino tutti gli elementi utili per addivenire all'adeguamento del Piano di Protezione Civile Comunale, considerando le criticità derivanti dalla presenza dei nuovi impianti in progetto; in fase di cantiere e in fase di esercizio delle attività il gestore degli impianti dovrà adottare ogni misura da mettere in campo in caso di evento straordinario del Fiume Dora Baltea.

33. Riguardo l'impianto di produzione di energia elettrica, relativamente all'alimentazione della centrale dovranno essere rispettate le previsioni contenute nelle "Linee Guida Provinciali", adottate dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 148 del 30.03.2009 e aggiornate con D.C.P. n. 185 del 28.09.2009. Il proponente dovrà fornire indicazioni su come varieranno i parametri gestionali della camera di combustione in funzione dell'alimentazione della caldaia: alimentazione solo con lignina, alimentazione solo con Arundo Donax ed eventualmente alimentazione tramite miscela di Arundo Donax e lignina (specificando in tal caso modalità e rapporti di miscelazione). Al fine di reperire l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387, la Società Proponente dovrà: corredare la documentazione con elenco delle autorizzazioni che verranno ricomprese nell'autorizzazione unica e adeguarla alle linee guida Nazionali (D.M. Sviluppo Economico del 10 Settembre 2010); acquisire e accettare il preventivo di connessione alla rete di ENEL; qualora emergesse la necessità di realizzare opere o linee esterne al sito industriale ex Teksid, le stesse dovranno essere oggetto di preventiva verifica da parte della Provincia di Vercelli sulla assoggettabilità alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale; adeguare il progetto secondo il quadro di prescrizioni emerso nel presente procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

34. Bonifica

In riferimento ai procedimenti di bonifica attualmente in corso sull'intero sito ex Teksid ed in parte anche sul comparto interessato dal presente progetto, dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni: le opere in progetto non devono interferire sugli interventi di bonifica e di monitoraggio della falda; devono essere rispettati i vincoli già individuati con l'Analisi di Rischio elaborata per l'area in bonifica in procedura semplificata; devono essere rispettati i vincoli che, relativamente all'area in questione, verranno eventualmente individuati con l'approvazione dell'Analisi di Rischio elaborata ai fini della ripermimetrazione dell'intero sito ex Teksid.

35. Al fine di poter usufruire del pozzo esistente nel comparto industriale ex Teksid, il Proponente

dovrà presentare istanza di subentro al Settore Risorse Idriche della Provincia, con il consenso scritto del proprietario dell'area (ILVO) cui farà capo la titolarità della concessione di derivazione idrica.

36. Al fine di consentire verifiche e controlli alle strutture preposte, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 40/98, si dovrà comunicare ad ARPA, alla Provincia di Vercelli Settore Pianificazione Territoriale e Settore Tutela Ambientale e al Comune di Crescentino, la data di inizio e fine lavori di costruzione dell'impianto, nonché la data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di bioetanolo e della centrale di produzione di energia elettrica.

37. La Società Proponente dovrà garantire l'attuazione di tutte le prescrizioni sopra indicate sia nella successiva fase progettuale, che in corso di realizzazione e gestione delle opere, ancorché affidate ad altro Soggetto o Società.

Raccomandazioni

1. Estendere a tutto il territorio della Regione Piemonte l'impegno di I.B.P. S.p.A. preso con il Comune di Crescentino di destinare alla coltivazione di Arundo donax solamente i terreni agricoli marginali che per caratteristiche pedologiche o colturali sono a scarso reddito. A questo fine sono da escludere dalla coltivazione dell'Arundo donax i suoli coltivati negli ultimi 3 anni in modo continuativo a scopi di alimentazione umana e animale:

a) classificati in I° e II° classe di capacità d'uso dei suoli;

b) irrigati con impianti irrigui a basso consumo idrico (quali ad esempio impianti a goccia, a spruzzo, a pivot) realizzati con finanziamento pubblico. Tale vincolo di destinazione deve essere conservato almeno per l'intero periodo di obbligo di mantenimento di tali impianti, così come individuato dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia;

c) destinati a produzioni biologiche o di pregio sottoposte a marchi di tutela riconosciuti dall'Unione Europea.

2. La produzione della biomassa utilizzata nello stabilimento deve essere ottenuta nel rispetto delle prescrizioni e delle norme previste dalle disposizioni menzionate nella parte A rubrica "Ambiente" e al punto 9 dell'Allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 Gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori, e conformemente ai requisiti minimi per il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali definite ai sensi dell'art.6, paragrafo 1, dello stesso Regolamento.

3. Gli appezzamenti coltivati ad Arundo donax devono avere una fascia di rispetto priva di Arundo donax ed essere mantenuti tali con adeguate pratiche agronomiche di contenimento dell'invasività della coltura in atto di almeno: 10 metri da tutti i corsi d'acqua con caratteristiche di fiume, torrente, canale naturale o canale primario artificiale per l'adduzione e/o la distribuzione di acque irrigue misurati dal limite del demanio o dal limite della fascia direttamente asservita in caso di canali privati; 3 metri dal limite della fascia direttamente asservita dai canali di irrigazione secondari o da altri appezzamenti non destinati a tale coltura compresi gli incolti e le terre messe a riposo.

4. Per la redazione del piano di approvvigionamento delle materie prime che saranno utilizzate per la produzione di bioetanolo dovrà essere istituito un apposito tavolo tecnico di concertazione, al quale dovranno almeno partecipare una rappresentanza del proponente e le strutture regionali e provinciali competenti in materia di energia, agricoltura, ambiente, tutela della fauna e della flora.

5. Concertare contratti quadro di approvvigionamento con le organizzazioni professionali di categoria.

6. Introdurre nei contratti di fornitura di biomassa la possibilità di rescissione in qualsiasi momento da parte degli agricoltori previa corresponsione di un indennizzo, se sostenuto da IPB S.p.A. o sue associate, dei costi di impianto.

7. Elaborare un disciplinare di coltivazione dell'Arundo donax per prevenire la perdita di fertilità del suolo, impedire invasioni in appezzamenti limitrofi e garantire la "bonifica" del terreno una volta che questo venga coltivato con altre specie.

2) Di esprimere, per i motivi sopra indicati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 40/98,

giudizio positivo di compatibilità ambientale sul Progetto presentato in data in data 20.04.2010 come integrato in data 13.09.2010, 26.11.2010 e 14.12.2010 dalla Società IBP S.p.A., con sede in Tortona (AL) Strada Ribocca n. 11, denominato “*Impianto per la produzione di bioetanolo*” con relative opere connesse costituite principalmente dall’impianto di generazione di energia elettrica da lignina di potenza termica in ingresso di 48 MW, localizzato in Comune di Crescentino (VC) ex area Teksid, composto degli elaborati in premessa elencati, in conformità con le risultanze della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 23.06.2010 e 28.06.2010, 25.10.2010, 26.11.2010 e 14.12.2010 (*Allegato sub B*), con gli approfondimenti svolti per gli aspetti inerenti la coltivazione della canna (arundo donax) in attuazione di quanto stabilito in sede di Conferenza dei Servizi del 14.12.2010 (*Allegato sub C*). Il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato all’ottemperanza di tutte le cautele e misure di mitigazione degli impatti già indicati nella documentazione tecnico-ambientale del Progetto presentato in data in data 20.04.2010 come integrato in data 13.09.2010, 26.11.2010 e 14.12.2010 dalla Società IBP S.p.A., e di tutte le prescrizioni indicate al punto 1 precedente, stabilite nell’ambito della Conferenza dei Servizi (*Allegato sub B*), con le raccomandazioni scaturite dagli approfondimenti svolti per gli aspetti inerenti la coltivazione della canna (arundo donax) in attuazione di quanto stabilito in sede di Conferenza dei Servizi del 14.12.2010 (*Allegato sub C*).

3) Il provvedimento di cui al punto 2 precedente, ai sensi dell’art. 12 comma 9 della L.R. n. 40/98, ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto. Su richiesta motivata del Proponente, l’Autorità Competente (Provincia di Vercelli) ai sensi del sopra richiamato art. 12 comma 9 della L.R. n. 40/98 può prorogare il predetto termine, scaduto il quale, senza che siano stati iniziati i lavori, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura deve essere integralmente rinnovata. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto e del contesto ambientale in cui si inseriscono le opere, nonché del programma di esecuzione dei lavori presentato dal Proponente, ai sensi dell’art. 26 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., le opere devono essere realizzate entro il termine di anni 3 dal rilascio del titolo a costruire le opere; trascorso detto periodo, salvo proroga concessa dall’Autorità Competente (Provincia di Vercelli), su istanza del proponente, la procedura di valutazione dell’impatto ambientale deve essere reiterata.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.

Copia della presente Determinazione, ai sensi dell’art. 12 comma 8 della L.R. n. 40/98, sarà inviata alla Ditta Proponente e a tutti gli Enti e Soggetti coinvolti nel procedimento.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 12 comma 8 della L.R. n. 40/98, e depositata presso l’Ufficio di Deposito Progetti della Regione Piemonte e presso l’Ufficio di Deposito Progetti della Provincia di Vercelli, ai sensi dell’art. 6 comma 5 e dell’art. 19 comma 1 della stessa Legge Regionale.

Allegato Sub.A Relazione Istruttoria del Responsabile del Procedimento (omissis).

Allegato Sub.B Verbali Conferenza dei Servizi del 23.06.2010, 28.06.2010, 25.10.2010, 26.11.2010 e 14.12.2010 (omissis).

Allegato Sub.C Pareri e Osservazioni degli Enti e Soggetti coinvolti nel procedimento (omissis).

Il Direttore del Settore Pianificazione Territoriale, Responsabile dell’Organo Tecnico
Manuela Ranghino